



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2023/2024

### Comunicato Ufficiale n° 31 del 26 Settembre 2023

#### **1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 25 settembre 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

##### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°13 a carico di:**

- Antonio Varra, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società già ASD Sambiasse Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme) ora Promosport Lamezia;
- la società Promosport Lamezia (già ASD Sambiasse Calcio 1923 ,già ASD Città di Lamezia Terme);

##### **per rispondere:**

- Antonio Varra,

all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sambiasse Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. per non avere pagato all'allenatore Giuseppe Neri, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 38/23 (52/12 bis) del 13.10.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 4/2022, notificato alla società ASD Sambiasse Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme) a mezzo pec del 17 - 18.10.2022;

- la società ASD Sambiasse Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza all'epoca dei fatti, Antonio Varra, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 980 pfi 22-23, avente ad oggetto: *"Mancato adempimento da parte della ASD Città di Lamezia Terme (oggi ASD Sambiasse Calcio 1923) all'obbligo di corrispondere all'allenatore Giuseppe Neri la somma di euro 2.500,00 di cui al lodo del Collegio Arbitrale LND (pubblicato con C.U. n.4/2022, riunione del 13.10.2022) nel termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia"*;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata a mezzo Pec in data 24.7.2023;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

– Copia del lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. prot. n. 38/23 (52/12 bis) del 13.10.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 4/2022, comunicato alla società ASD Città di Lamezia Terme (ora ASD Sambiasi Calcio 1923) a mezzo Pec del 17-18.10.2022;

– Segnalazione del Comitato Regionale Calabria L.N.D. pervenuta in data 11.04.2023, con i seguenti allegati:

- copia del messaggio di posta elettronica certificata del 18.10.2023 con il quale il Comitato Regionale Calabria L.N.D. ha comunicato il lodo prot. n. 38/23 (52/12 bis) del 13.10.2022 alla società ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme);

- copia del lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. prot. n. 38/23 (52/12 bis) del 13.10.2022;

- copia della comunicazione di posta elettronica certificata del 17.10.2023 con la quale il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha trasmesso il lodo prot. n. 38/23 (52/12 bis) del 13.10.2022 alla società ASD Città di Lamezia Terme (ora ASD Sambiasi Calcio 1923);

- Fogli censimento della società ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme) per le stagioni sportive 2021 - 2022 e 2022 - 2023, completi di allegati e variazioni;

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati è emerso quanto segue.

Antonio Varra, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme), ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento della somma di Euro 2.500,00, dovuta all'allenatore Giuseppe Neri in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 38/23 (52/12 bis) del 13.10.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 4/2022, ritualmente notificato alla società a mezzo Pec in data 17 - 18.10.2022 (come da ricevutadi avvenuta consegna acquisita agli atti).

Tali fatti emergono documentalmente dal provvedimento del Collegio Arbitrale presso la LND ritualmente notificato a mezzo pec in data 17 - 18.10.2022 alla società inadempiente, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Volpe, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

#### DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. **Antonio Varra**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme);

2. la società **ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme)**;

per rispondere:

**Antonio Varra**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme):

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. per non avere pagato all'allenatore Giuseppe Neri, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 38/23 (52/12 bis) del 13.10.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 4/2022, notificato alla società ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme) a mezzo pec del 17 - 18.10.2022;

– la società **ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme)** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza all'epoca dei fatti, Antonio Varra, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 25 settembre 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Nessuno è comparso per i deferiti.

## LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

Antonio Varra, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme) quattro mesi di inibizione;  
- la società ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme) un (1) punto di penalizzazione e 300 € di ammenda;

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale le seguenti richieste sanzionatorie, mitigate in considerazione della produzione della quietanza di pagamento pervenuta in data 01.09.2023;

## P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- **al Sig Antonio VARRA'**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sambiasi Calcio 1923 (già ASD Città di Lamezia Terme) ora Promosport Lamezia, QUATTRO mesi di inibizione;  
- alla società **PROMOSPORT LAMEZIA** (già ASD Sambiasi Calcio 1923, già ASD Città di Lamezia Terme) UN (1) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed €. 300,00 di ammenda.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi